



Sistema Informativo Territoriale dei Beni Culturali Carta dei vincoli

Il progetto "Sistema Informativo Territoriale dei Beni Culturali" è nato come attività complementare alla "Carta del Rischio del Patrimonio Culturale", prevista dal Programma comunitario INTERREG II C Mediterraneo Occidentale e Alpi Latine, e ha consentito di realizzare un archivio informatizzato, in cui sono stati riportati i dati anagrafico-descrittivi e la localizzazione geografica di tutti i beni vincolati dalle Soprintendenze della Toscana.

I dati esistenti presso le diverse Soprintendenze - talvolta su supporti cartacei, talvolta in formati digitali, ma comunque non gestibili nella logica unitaria e funzionale di un database - sono stati omogeneizzati e gestiti grazie ad una scheda, ideata per l'occasione. E' stato così possibile arricchire la prima parte della scheda "A" codificata dall'Istituto centrale del restauro del Ministero per i beni e le attività culturali, con altre informazioni, indispensabili per far sì che il sistema sia facilmente ed efficacemente utilizzato non solo dagli enti istituzionali (Soprintendenze, Regione, Province, Comuni, ecc.), ma anche dal comune cittadino.

Il LaMMA ha realizzato il software di data-entry (sviluppato con Microsoft Access).

Nel gennaio 2002 è stata avviata la realizzazione della cartografia digitale dei beni architettonici vincolati, nel contesto del progetto regionale "Beni culturali: strumenti e metodi per la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale". La complessità degli sviluppi planimetrici di tali beni ha consigliato di individuare le aree nel dettaglio, senza limitarsi ad un'indicazione "puntuale" (un punto, un'area), ma privilegiando il disegno dell'intero poligono, in modo da indicare con certezza quelle effettivamente soggette a vincolo.

E' stata quindi realizzata una vera e propria cartografia tematica, conforme allo standard della CTR regionale, che riporta tutte le aree sottoposte a vincolo, ai sensi delle Leggi 364/1909, 778/22, 1089/1039, 1497/39 e dei Decreti Legislativi 490/99 e 42/2004.



FIRENZE VILLA GAMBERAIA
(Foto Massimo Listri).

Breve excursus storico della normativa di tutela dei beni culturali

Già nell'Italia preunitaria quasi tutti gli Stati avevano emanato norme più o meno organiche sulla tutela delle antichità, delle opere d'arte e dei beni archeologici. Era però lo Stato della Chiesa che poteva vantare la più antica tradizione di norme volte ad impedire la distruzione e la dispersione dei capolavori e delle testimonianze che si raccoglievano a Roma, più che in ogni altro luogo: infatti fin dal XVII secolo erano stati emanati vari editti che prevedevano controlli di polizia sulla conservazione e sul commercio d'antichità e d'arte. Nell'ampia normativa dello Stato Pontificio si segnala in particolare l'editto del Cardinale Pacca del 1820, sotto il pontificato di Pio VII, che viene generalmente riconosciuto come il primo organico provvedimento legislativo di protezione dei beni artistici e storici, che ispirò anche provvedimenti analoghi nel Regno di Napoli, in Toscana e nel Lombardo-Veneto.


In Piemonte, al contrario, mancano interventi legislativi importanti, con l'unica eccezione della Giunta di antichità e belle arti, nata nel 1832 con l'obiettivo di proporre provvedimenti per la conservazione degli oggetti d'antichità e d'arte.

Quasi ovunque si segnala quindi la presa di coscienza dell'esistenza di un patrimonio artistico e storico ma, ad eccezione dello Stato della Chiesa e del Regno di Napoli - unici a elaborare una normativa disciplinante la conservazione, il restauro e gli scavi -, negli altri Stati non si ritrova il concetto di ricchezza culturale della comunità e così gli atti legislativi mirano soprattutto ad evitare la fuoriuscita dei beni dai confini di ciascuno Stato.

Con l'unificazione il Regno d'Italia si disinteressò quasi del tutto ai beni culturali. L'ideologia dominante, che sanciva con lo Statuto Albertino l'inviolabilità di tutte le proprietà, non favoriva infatti alcuna ingerenza pubblica in materia, che si sarebbe inevitabilmente tradotta nell'imposizione di limiti alle iniziative individuali e private. Unica eccezione in questo quadro è la possibilità di espropriare i monumenti in rovina per incuria dei proprietari, concessa allo Stato data dalla legge 2359/1865.

La prima codifica del principio dell'interesse pubblico, dell'obbligo di conservazione e dei poteri strumentali della pubblica amministrazione, relativamente a beni di interesse artistico, storico e archeologico, risale all'inizio del XX secolo, con le leggi 185/1902 (Nasi) e 364/1909 (Rosaldi), che affermano per la prima volta la natura pubblica dei beni artistici e la necessità di tutela da parte dello Stato.

Ma è solo nel 1939, con le leggi 1089 e 1497, che si registra il primo ed importante tentativo di dare struttura organica e sistematica alla normativa sul patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l'istituzione di un unico Consiglio dell'educazione, della scienza e delle arti e con il riordino delle Soprintendenze.



FIRENZE

Foto aerea dell'Archivio Cartografico Regionale. Ripresa fotogrammetrica a bassa quota realizzata dal Servizio Geografico della Regione Toscana nell'ambito di periodiche campagne di rilevamento Aut. S.M.A.n.166/81.


Queste norme si prefiggevano non solo di tutelare, ma anche di valorizzare i beni e le attività culturali, soprattutto grazie a sovvenzioni e all'uso del credito agevolato, anche se ancora le disposizioni volte a garantire la fruizione e la valorizzazione di detti beni restano in secondo piano rispetto a quelle, ancora predominanti, volte ad assicurare la conservazione, la tutela e l'imposizione di limiti alla circolazione.

Solo con la Costituzione Repubblicana l'azione dello Stato, volta a tutelare e a promuovere la cultura, assume a principio fondamentale della Repubblica: l'art. 9 non si limita a contemplare la "tutela" dei beni culturali, ma sancisce la "funzione culturale" dello Stato e la salvaguardia degli "interessi" inerenti i beni culturali.

Ma l'espressione "bene culturale" entra nel nostro ordinamento solo in tempi più recenti, in seguito alla ratifica delle convenzioni internazionali del secondo dopoguerra: l'espressione fa la sua prima apparizione solo nella convenzione de L'Aja del 1954. Dieci anni dopo sarà la Commissione Franceschini a dare un contributo importante alla definizione del concetto di bene culturale, intendendo, con tale termine "ogni bene [...] destinato alla fruizione collettiva - indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata - quale testimonianza materiale avente valore di civiltà".

La grande novità della legislazione più recente è segnata però dal passaggio da una normativa sostanzialmente vincolistica (come era quella del 1939), alla configurazione di un ruolo dinamico della politica dei beni culturali, che vuole assicurare la più ampia fruibilità del valore culturale di cui il bene è testimonianza. Per la prima volta il legislatore accolla allo Stato le spese di restauro, qualora il proprietario del bene non sia in condizione di sostenerle (legge 1552/1961); viene introdotto il termine "valorizzazione" (utilizzato per la prima volta nel d.p.r. 805 del 1970); vengono previste agevolazioni fiscali (legge 512/1982) ed erogazioni liberali in danaro per la promozione di manifestazioni culturali, interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dei musei e degli istituti culturali; si consente ai privati la diretta partecipazione alla gestione di servizi collaterali a pagamento in musei, gallerie, biblioteche (legge 4/1993).

Successivamente, il legislatore è intervenuto con un nuovo importante provvedimento introducendo il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (decreto legislativo 490/99), che inserisce, nei procedimenti di costituzione del vincolo, i meccanismi di garanzia e le procedure previste dalla legge 241/90. Il Decreto riconosce un più ampio ruolo gestionale alle autonomie locali e amplia l'ambito della tutela alle fotografie, agli spartiti musicali, alle opere cinematografiche e audiovisive e ad altri beni che, seppur non elencati, costituiscano "testimonianza avente valore di civiltà".




CARMIGNANO (PO)
La villa medicea di Artimino

Con il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, entrato in vigore il 1 maggio 2004, che sostituisce il Testo Unico D.L.490/90, si vengono ad attuare importanti innovazioni in un 'ottica di revisione di tutta la materia legislativa sui beni culturali disciplinando in maniera organica e sistematica la tutela del patrimonio culturale, patrimonio costituito dall'insieme dei beni aventi caratteristiche storico artistiche e di quelli costituenti espressione dei valori di pregio del paesaggio italiano. Tali innovazioni prevedono tra l'altro l'estensione del concetto di Bene Culturale a nuove categorie, tra queste anche alle tipologie dell'architettura rurale.

Il Codice apporta anche una semplificazione al regime di protezione come nel caso delle autorizzazioni agli interventi sui beni culturali e innovazioni sulle misure conservative, quest'ultime non incentrate sul solo intervento di restauro ma che ricomprendono la prevenzione e la manutenzione, con una nuova attenzione anche al nuovo regime dei contributi.

Un'altra importante novità riguarda i beni paesaggistici la cui tutela e valorizzazione è assegnata di concerto al Ministero e alle regioni, mentre nel campo della pianificazione paesaggistica (art.135)il Codice assegna alle regioni l'approvazione dei piani paesaggistici, ovvero *piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale.*




LUCCA

Foto aerea dell'Archivio Cartografico Regionale. Ripresa fotografica a bassa quota realizzata dal Servizio Geografico della Regione Toscana nell'ambito di periodiche campagne di rilevamento Aut.S.M.A.n.166/81.

Azioni svolte

1. Acquisizione, tramite fotocopiatura, di tutta la documentazione riguardante atti di tutela conservati presso gli uffici vincoli delle diverse Soprintendenze regionali, comprese le planimetrie, le relazioni storico-artistiche e le note di trascrizione.
2. Scansione della documentazione acquisita e creazione di un catalogo di immagini, indicizzate sia per identificativo dell'atto, sia per identificativo del bene (ogni bene può avere più di un decreto di vincolo) e creazione di un catalogo di circa 60.000 immagini.
3. Creazione di un database alfanumerico (DataBase "BENI"), riportante le indicazioni salienti del bene soggetto a vincolo (denominazione, indirizzo, delimitazione catastale, tipo di atto di tutela, ecc.). Al momento, i beni censiti sono oltre 6.700
4. Creazione di un database alfanumerico (DataBase "DECRETI") riportante le indicazioni relative a tutti gli atti di tutela riguardanti ogni singolo bene, per un totale di oltre 14.000 documenti.
5. Realizzazione della cartografia digitale delle aree soggette a vincolo, di tipo *GIS-oriented*, congruente con la carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:2.000, se esistente, o in scala 1:10.000.
6. Realizzazione di un rapporto analitico sullo stato della documentazione rilevata nelle Soprintendenze, evidenziando anomalie o problematiche di tipo documentale (assenza di planimetrie, incongruenza tra indicazione catastale riportata nel decreto e perimetrazione tracciata nell'allegata planimetria, discordanza tra decreti riferiti allo stesso bene, ecc.).
7. Realizzazione di un rapporto analitico, incentrato sulle problematiche affrontate e sulle eventuali soluzioni adottate in fase di realizzazione della cartografia digitale.




COLLODI (Pescia)- Villa Garzoni

Foto aerea dell'Archivio Cartografico Regionale.
Ripresa fotogrammetrica a bassa quota
realizzata dal Servizio Geografico della Regione
Toscana nell'ambito di periodiche campagne di
rilevamento Aut.S.M.A.n.166/81.

Prodotti

Il database "BENI" è così strutturato:

- i. *Identificativo univoco regionale*: è il codice di identificazione univoca su base regionale ed è costituito da un numero di 11 cifre
- ii. *Identificativo ufficio vincoli soprintendenza*: è il codice con cui il fascicolo relativo al "bene" è archiviato presso l'ufficio vincoli della soprintendenza; tale codice permette di risalire agevolmente alla documentazione cartacea.
- iii. *Codice di catalogo*: è il codice che permette di individuare l'eventuale scheda di catalogo, se il bene in oggetto, oltre ad essere vincolato, è stato anche catalogato, secondo le specifiche dell'ICCD.
- iv. *Denominazione corrente*: è la denominazione con cui è conosciuto attualmente il bene; di norma coincide con quello riportato sulla cartellina contenente tutta la documentazione cartacea
- v. *Denominazione sul provvedimento*: è la denominazione del bene, come riportato sul decreto di vincolo; può coincidere o no con quanto riportato nel campo "denominazione"
- vi. *Tipologia*: indica la tipologia "architettonica" del bene (as. abbazia, forte, palazzo, etc...); il vocabolario è di tipo "chiuso" e la scelta è fatta dall'operatore, attingendo, attraverso un menù a tendina" tra le tipologie già codificate.
- vii. *Zona di rispetto*: indica se il bene ha collegato un provvedimento che tutela un'area circostante, come vincolo indiretto, cioè di un'area vincolata ai sensi dell'art.21 della Legge 1089/39 o dell'art. 49 del Decreto Legislativo 490/99).
- viii. *Provincia*: è la provincia in cui territorialmente ricade l'area vincolata
- ix. *Comune*: è il comune in cui territorialmente ricade l'area vincolata.
- x. *Località*: se il bene è posto in una specifica località, indicata sul decreto di vincolo, questa viene riportata.
- xi. *Indirizzo attuale*: è l'indirizzo "attuale" del bene, cioè quello che riporta le indicazioni aggiornate dello spazio viabilistico.
- xii. *Indirizzo sul provvedimento*: è l'indirizzo del bene, così come riportato sull'atto di tutela; nel caso in cui non ci siano state variazioni della toponomastica, coincide con quanto riportato nel campo "Indirizzo attuale".
- xiii. *Riferimenti catastali*: riporta l'elenco dei fogli e delle particelle vincolate; se presente nel decreto di vincolo, viene riportato anche il tipo di catasto (NCEU, NCT, SEZ., etc..).
- xiv. *Normativa di riferimento dell'ultimo provvedimento emanato*: riporta la legge cui fa riferimento l'ultimo atto di tutela riguardante il bene.



MONTECATINI TERME
Terme Leopoldine

- xv. *Data di emanazione dell'ultimo provvedimento di tutela*: è la data riportata sull'ultimo atto di tutela del bene.
- xvi. *Articolo*: è l'articolo della legge cui fa riferimento l'ultimo atto di tutela (es.art. 4 nel caso della legge 1089/39, per i beni "pubblici").
- xvii. *Normativa di riferimento del primo provvedimento emanato*: riporta la legge cui fa riferimento il primo atto di tutela emanato per quello specifico bene.
- xviii. *Data di emanazione del primo provvedimento di tutela*: è la data riportata sul primo atto di tutela emanato per lo specifico bene.
- xix. *Note*: vengono riportate alcune informazioni, quali tipologia della proprietà (pubblica o privata), esistenza o meno della planimetria catastale, eventuali incongruenze tra decreto e planimetria, etc...).

Il database "DECRETI" riporta le indicazioni presenti su tutti i singoli atti di tutela che riguardano ogni specifico bene: per ogni atto di tutela sono riportate le seguenti indicazioni, estratte dal testo dell'atto stesso:

- a. Codice identificativo del provvedimento
- b. Identificativo univoco regionale del bene di appartenenza
- c. Identificativo ufficio vincoli soprintendenza
- d. Denominazione riportata sul provvedimento
- e. Provincia
- f. Comune
- g. Indirizzo riportato sul provvedimento
- h. Riferimenti catastali

L'importanza di questo database consiste nella possibilità di collegare dinamicamente ad ogni bene tutta la documentazione acquisita.

Il catalogo delle immagini è l'archivio delle immagini che riproducono, grazie alla scansione, la completa documentazione vincolistica di ogni bene archiviato (notifiche, decreti, planimetrie, relazioni storico artistiche, lettere, ecc.), così come presente presso gli Uffici Vincoli delle varie Soprintendenze.

Le immagini sono indicizzate e "abbinata" al bene di riferimento, in modo da consentire la consultazione in seguito a richieste fatte sia sul database alfanumerico dei beni, sia direttamente sulla mappa digitale.



SORANO (GR)
Fortezza Orsini

Cartografia digitale GIS-oriented

Tutti i beni la cui documentazione ne ha consentito l'individuazione catastale sono stati cartografati su CTR, riproducendo le geometrie individuate su base catastale. Per molti di essi, soprattutto se tutelati ai sensi della Legge 364/09, si è provveduto a effettuare sopralluoghi e indagini presso i singoli comuni, al fine di permetterne l'individuazione

Il sistema è stato predisposto in modo da indicare il livello di "sicurezza" di tale restituzione cartografica, variabile in funzione della "bontà" della documentazione acquisita in Soprintendenza: se il decreto riporta con chiarezza le indicazioni catastali, unitamente alla planimetria catastale ufficiale (quindi timbrata e firmata), con indicata la perimetrazione dell'area vincolata, tale sicurezza è massima; se il decreto ha allegata una planimetria non ufficiale o ne è mancante, ma c'è la possibilità di sfruttarne una allegata a un bene prossimo a quello in questione, la sicurezza è media; quando il decreto non ha allegata una planimetria e manca delle indicazioni catastali, la sicurezza della corretta individuazione è più bassa.

I beni sono cartografati

- come poligoni (aree) se lo sono nella realtà e contemporaneamente lo possono essere rappresentati alla scala di riferimento della cartografia di base (1:2.000 o 1:10.000);
- come linee, se così sono riportati nella cartografia di base (es. alcune cinte murarie);
- con un punto, quando per le loro dimensioni non possono essere altrimenti cartografati (es. colonna, cippo commemorativo, etc..) o quando, per insormontabili difficoltà di individuazione, non è stato possibile perimetrare l'ingombro dell'area.

Tutte le diverse tipologie rappresentative potranno essere visualizzate contemporaneamente sulla stessa carta: ad esempio, un bene costituito in parte da una cinta muraria di tipo lineare e in parte da torri di tipo areale, viene restituito cartograficamente come un unico "oggetto".

L'operatore può interrogare la mappa su base geografica, chiedendo di individuare, ad esempio, i beni che ricadono entro un certo Comune, o in una certa via; una volta che il sistema ha risposto alla prima interrogazione, ne può seguire una seconda più approfondita: premendo con il puntatore del mouse sullo specifico bene, si possono visualizzare la documentazione alfanumerica e le immagini riguardanti quel singolo oggetto.



CERTOSA DI CALCI (Pisa)

L'operatore può anche interrogare partendo dai dati delle singole aree archiviate nel database, ad esempio chiedendo informazioni relative ad un specifico bene (es. Duomo di Firenze) o ad una tipologia di beni (es. conventi, castelli, etc.). In questi casi il risultato sarà duplice: da una parte potrà leggere tutte le informazioni archiviate riguardanti quel bene, dall'altro il sistema farà automaticamente uno zoom centrato sul bene richiesto, in modo da permettere all'operatore di individuarne istantaneamente anche la localizzazione geografica.

La cartografia, di tipo *GIS-oriented*, può essere interrogata con criteri sia alfanumerici sia geografici, consentendo di visualizzare, per ogni singolo bene, le informazioni archiviate nel database e le immagini che riproducono la documentazione originariamente acquisita.

Il sistema proposto, che costituisce un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale, consente una restituzione cartografica flessibile e rispondente alle diverse esigenze, che di volta in volta possono provenire dai vari utenti, sia privati che istituzionali; così sarà sempre possibile visualizzare i beni in forme diverse (colori, tratti grafici, etc...) in funzione dell'articolo di legge (art. 4 Lg. 1089/39 e art. 5 D.L. 490/99, art. 21 Lg. 1089/39 e art. 49 D.L. 490/99, etc..), della tipologia architettonica (castello, chiesa, palazzo, ecc.) o di altre caratteristiche riportate sul decreto stesso.

Infine, sulla medesima base cartografica, sarà sempre possibile visualizzare singolarmente o contemporaneamente i diversi vincoli: archeologico, paesaggistico e architettonico.



VOLTERRA (Pisa)

Foto aerea dell'Archivio Cartografico Regionale. Ripresa fotogrammetrica a bassa quota realizzata dal Servizio Geografico della Regione Toscana nell'ambito di periodiche campagne di rilevamento Aut.S.M.A.n.166/81.